

- 2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Iran Liquefied Natural Gas nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.
- 3) Gli effetti della decisione 2012/635 e del regolamento di esecuzione n. 945/2012 sono mantenuti nei confronti della Iran Liquefied Natural Gas, sino alla data di scadenza del termine di impugnazione di cui all'articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea o, qualora sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine, sino al rigetto dell'impugnazione.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle sue spese, quelle sostenute dalla Iran Liquefied Natural Gas, nell'ambito del presente grado di giudizio e del procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 55 del 23.2.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Novartis Europharm/Commissione

(Causa T-67/13) ⁽¹⁾

[«Medicinali per uso umano — Autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale generico Zoledronic acid Hospira — Acido zoledronico — Periodo di tutela regolamentare dei dati per i medicinali di riferimento Zometa e Aclasta, contenenti la sostanza attiva acido zoledronico — Direttiva 2001/83/CE — Regolamento (CEE) n. 2309/93 e regolamento (CE) n. 726/2004 — Autorizzazione all'immissione in commercio globale — Periodo di tutela regolamentare dei dati»]

(2015/C 363/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novartis Europharm Ltd (Horsham, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e M. Šimerdová, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Hospira UK Ltd (Royal Leamington Spa, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente N. Stoate e H. Austin, solicitors, J. Stratford, QC, successivamente M. Stoate e E. Vickers, solicitors, e J. Stratford)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 8605 definitivo della Commissione, del 19 novembre 2012, di accordare, conformemente al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Zoledronic acid Hospira — acido zoledronico.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

- 2) *La Novartis Europharm Ltds sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Hospira UK Ltd.*

⁽¹⁾ GU C 101 del 6.4.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Iralco/Consiglio

(Causa T-158/13) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Errore di valutazione»

(2015/C 363/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Iranian Aluminium Co. (Iralco) (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Millar e S. Ashley, solicitors, M. Lester e M. Happold, barristers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71), nei limiti in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell'elenco contenuto nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55), nei limiti in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell'elenco contenuto nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Iranian Aluminium Co. (Iralco) nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.*